

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA E [.....]

**PER LA PROMOZIONE, L'AVVIO E LA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN
CIRCUITO DI COMPENSAZIONE MULTILATERALE E COMPLEMENTARE IN
LOMBARDIA**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), di seguito denominata Regione, con sede in Milano, in Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del suo Presidente Roberto Maroni, quale rappresentante legale dell'ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, da una parte

e

[.....] con Sede legale in Via [.....], Partita IVA [.....], rappresentato da [.....] in qualità di [.....], dall'altra parte,

di seguito congiuntamente le "Parti";

PREMESSO CHE

La Regione:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri strumenti di programmazione regionale;
 - promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee a favorire le libere attività delle comunità, ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali;
 - articola la strategia regionale per la ricerca e l'innovazione in azioni prioritarie, tra le quali:
 - i) promuovere i collegamenti tra imprese e centri di ricerca e supportare il mondo della ricerca anche con accordi di collaborazione con il sistema di ricerca internazionale, nazionale, provinciale e territoriale;
 - ii) favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, creando un contesto armonico che favorisca lo scambio di tecnologie nel proprio territorio;
 - iii) realizzare programmi e progetti di ricerca scientifica nei settori strategici dell'economia regionale in collaborazione con i centri di competenza esistenti sul proprio territorio;
 - iv) favorire lo sviluppo di distretti tecnologici nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti esterni e cluster di imprese che operano sui mercati internazionali;
 - v) favorire la formazione di risorse professionali a elevata specializzazione nei settori strategici dell'economia regionale.
-

[.....] esercita l'attività di [.....] ha presentato un progetto [.....]

RICHIAMATI:

- L'art. 4 della Lr.19 febbraio 2014, n. 11, che, in attuazione agli articoli 2 e 3 della legge, per quanto riguarda le forme di accesso al credito, stabilisce che la Regione promuove la costituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare, in via sperimentale, inteso quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi, rimettendo alla Giunta l'emanazione delle norme di attuazione e la disciplina del circuito;
- La DGR n. X/1644 dell'11 aprile 2014 emanata sulla base dell'art. 4 della Legge regionale del 19 febbraio 2014 che promuove l'avvio di un circuito sperimentale di compensazione multilaterale e complementare in Lombardia;
- Il decreto direttore centrale 23 maggio 2014, n. 4359 concernente l'attuazione delle DGR. nn. 1644 e 1849/2014 e recante l'avviso pubblico per l'individuazione di un partner operativo per l'avvio di un circuito sperimentale di compensazione multilaterale in Lombardia;

DATO ATTO che all'avviso pubblico hanno risposto quattro operatori (Cambiomerci.com, Sardex, Trocobuy, Visiotrade) che, pur essendo tutti gestori di circuiti riconducibili al macro modello del sistema di compensazione multilaterale, dunque in linea di massima coerente con l'impostazione e gli obiettivi di Regione Lombardia circa la sperimentazione da attuare, presentano ciascuno proprie peculiarità;

RICHIAMATO, altresì, il decreto n. 10337 del 6 novembre 2014 con il quale in ragione della complessità della sperimentazione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare e dell'opportunità di ottimizzare i risultati della stessa secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, il nucleo di valutazione, in data 22 ottobre 2014, ha stabilito di ammettere tutti e quattro gli operatori alla fase di progettazione del circuito lombardo e al percorso di adesione che si concluderà con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione da parte degli operatori stessi;

DATO ATTO che il percorso di adesione è stato compiuto da Regione Lombardia e i quattro operatori e si è concluso con l'incontro dell'11 dicembre 2014, nel quale sono stati condivisi la logica ed i passi del percorso di sperimentazione e i contenuti del presente Accordo;

DATO ATTO che Regione Lombardia, al termine del percorso di adesione, ha ritenuto di sottoscrivere, con i quattro operatori ammessi, separati accordi di collaborazione di contenuto identico;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il presente Accordo con lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle normative vigenti e della loro evoluzione, il rapporto di collaborazione in via sperimentale tra Regione e [.....].

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 1 Obiettivi dell'Accordo

Il presente Accordo si pone l'obiettivo di promuovere, avviare e gestire in via sperimentale, un circuito di compensazione multilaterale e complementare, ovvero un sistema pensato prevalentemente per supportare gli scambi commerciali, in cui le imprese aderenti possano scambiarsi beni e servizi utilizzando come mezzo di pagamento la compensazione tra crediti e debiti all'interno di una piattaforma digitale.

La sperimentazione è finalizzata a verificare concretamente la fattibilità e l'impatto di un simile strumento nel contesto lombardo mettendo a punto un modello scalabile, anche eventualmente attraverso la partecipazione al circuito di singoli cittadini e pubbliche amministrazioni.

Nel corso della sperimentazione, le Parti potranno concordare il coinvolgimento di altri soggetti ritenuti utili al fine di una migliore attuazione della sperimentazione (ad es. Università, Associazioni, etc).

Le Parti convengono e concordano che la presente collaborazione avrà una durata limitata come meglio definito al successivo art. 5.

Al termine della collaborazione oggetto del presente Accordo, Regione Lombardia potrà proseguire secondo diversi possibili percorsi alternativi, come meglio descritto al successivo art. 2, oppure potrà anche decidere di non sviluppare ulteriormente il progetto, senza che tutto ciò comporti alcun diritto e/o aspettativa per [.....].

I contenuti della sperimentazione sono concordemente stabiliti dalle Parti secondo linee guida di cui all'allegato "A" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Modalità di attuazione

La sperimentazione sarà articolata in 2 fasi:

1. Prima fase ("Fase 1"):
 - a. la fase 1 terminerà entro **settembre 2015**;
 - b. Regione Lombardia svolgerà un ruolo di osservatore sull'andamento del circuito gestito da [.....], vigilando sul rispetto, da parte di [.....], di un set di regole di buona gestione del circuito (riportate nell'allegato "B"), nonché monitorandone il funzionamento ed i

risultati sulla base di informazioni e dati forniti da [.....] (riportati nell'allegato "C");

- c. al termine della Fase 1 sarà effettuata, sulla base del monitoraggio svolto nel periodo precedente, una prima valutazione circa i risultati ottenuti dal circuito gestito da [.....], il corretto funzionamento dello stesso e la sua conformità alle regole di buona gestione, subordinatamente al buon esito della quale [.....] sarà invitato da Regione Lombardia a partecipare ad un evento pubblico di presentazione del circuito alle imprese lombarde e ad altri stakeholder rilevanti, unitamente e a condizioni paritetiche con gli altri operatori ammessi di cui in premessa.

2. Seconda fase ("Fase 2"):

- a. la Fase 2 terminerà **entro marzo 2016**;
- b. [.....] potrà, oltre a sviluppare l'ordinaria operatività già avviata nella Fase 1 - proseguendo nel rispetto delle regole di buona gestione e nella condivisione delle informazioni a fini di monitoraggio con Regione Lombardia – innestare, su tale ordinaria operatività, progettualità sperimentali ulteriori e specifiche, preferibilmente all'interno dei macro-ambiti meglio specificati nell'allegato "A", relativamente alle quali, previa condivisione con Regione Lombardia di obiettivi e modalità di attuazione, sarà supportata da Regione Lombardia stessa nei termini meglio indicati al successivo art. 3;

Al termine della Fase 2 sarà effettuata, sulla base del monitoraggio svolto nel periodo precedente, una valutazione complessiva e finale circa i risultati ottenuti dal circuito gestito da [.....], il corretto funzionamento dello stesso e la sua conformità alle regole di buona gestione, oltre che una valutazione delle eventuali progettualità sperimentali ulteriori attivate nel corso della Fase 2 e di cui al precedente punto b.

Al termine della Fase 2 Regione Lombardia si riserva di proseguire secondo diversi possibili percorsi alternativi, tra i quali potrà scegliere solo alla conclusione della sperimentazione oggetto del presente accordo e sulla base delle risultanze della stessa. Tra questi diversi possibili percorsi alternativi vi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: decidere di non sviluppare ulteriormente il progetto; promuovere un sistema di accreditamento per gli operatori lombardi che gestiscono circuiti di compensazione multilaterale e complementare; selezionare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un operatore, gestore di un circuito, di cui avvalersi per effettuare talune operazioni in qualità di aderente; selezionare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un operatore al quale affidare la gestione del circuito di compensazione multilaterale e complementare lombardo. Regione Lombardia esclude la possibilità di divenire, al termine della Fase 2, soggetto gestore di un circuito di

compensazione complementare e multilaterale.

In tutti i casi di cui sopra, [.....] non potrà vantare alcun diritto o aspettativa nei confronti di Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, salva la facoltà per [.....] di partecipare all'eventuale procedura di selezione.

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Relativamente alla Fase 1, [.....]:

1. si impegna a conformare l'iniziativa alle regole di buona gestione definite da Regione Lombardia, contenute nell'Allegato "B" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzate a rendere la stessa coerente con gli obiettivi di supporto alle imprese e al territorio lombardo e a tutelare i soggetti aderenti;
2. condividerà con Regione Lombardia le informazioni relative all'andamento della sperimentazione, utili a monitorarne e valutarne il funzionamento ed i risultati, secondo le modalità definite nell'Allegato "C" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. si impegna a non utilizzare o richiamare il nome e/o il marchio di Regione Lombardia, se non per comunicazioni preventivamente condivise, nel contenuto e nella modalità, con Regione Lombardia stessa;
4. fatti salvi gli impegni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, non sarà vincolato in alcun ulteriore modo nella propria operatività in virtù del presente Accordo.

Relativamente alla Fase 1, Regione Lombardia:

1. condividerà con [.....] le fonti informative in proprio possesso inerenti caratteristiche macro-economiche del territorio lombardo, filiere produttive, struttura dei flussi input-output, struttura ed entità delle erogazioni di Regione Lombardia nei confronti delle imprese e più in generale del territorio, etc., anche attraverso le proprie società ed enti partecipati;
2. si impegna a mantenere riservato e a non condividere con terzi, ivi inclusi gli altri operatori ammessi di cui in premessa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: know how, processi, progetti, manualistica e qualunque altra informazione e/o materiale acquisito e/o condiviso da [.....] precedentemente e durante la fase di sperimentazione, salvo esplicito consenso da parte di quest'ultimo;
3. si impegna a organizzare, al termine della Fase 1, un evento pubblico sul tema dei circuiti di compensazione per le imprese lombarde e altri stakeholder rilevanti, all'interno del quale [.....] fruirà di uno spazio per la

presentazione del proprio circuito, subordinatamente alla valutazione positiva circa i risultati ottenuti dal circuito gestito da [.....], il corretto funzionamento dello stesso e la sua conformità alle regole di buona gestione;

4. previa presentazione da parte di [.....] di progettualità sperimentali, aggiuntive rispetto all'ordinaria operatività di [.....] e preferibilmente collocabili all'interno dei macro-ambiti meglio specificati nell'allegato "A", valutate di interesse per Regione Lombardia da parte del Tavolo Tecnico di cui all'art. 4, fornirà un supporto a [.....] anche di tipo valutativo per l'identificazione e l'approfondimento dell'oggetto e modalità di attuazione di tali progettualità, attivabili nella successiva Fase 2;
5. fatto salvo l'impegno alla condivisione delle informazioni di cui al precedente punto 1, Regione Lombardia non fornirà in questa fase database anagrafici analitici di imprese o altre categorie di potenziali aderenti o stakeholder.

Relativamente alla Fase 2, [.....]:

1. continuerà a conformare l'iniziativa alle regole di buona gestione definite da Regione Lombardia, contenute nell'Allegato "B";
2. continuerà a condividere con Regione Lombardia le informazioni relative all'andamento della sperimentazione, utili a monitorarne e valutarne il funzionamento ed i risultati, secondo le modalità definite nell'Allegato "C";
3. si impegna a non utilizzare o richiamare il nome e/o il marchio di Regione Lombardia, se non per comunicazioni preventivamente condivise, nel contenuto e nella modalità, con Regione Lombardia stessa.

Relativamente alla Fase 2, Regione Lombardia:

1. continuerà a condividere con [.....] le fonti informative in proprio possesso inerenti caratteristiche macro-economiche del territorio lombardo, filiere produttive, struttura dei flussi input-output, struttura ed entità delle erogazioni di Regione Lombardia nei confronti delle imprese e più in generale del territorio, etc., anche attraverso le proprie società ed enti partecipati;
2. si impegna a mantenere riservato e a non condividere con terzi, ivi inclusi gli altri operatori ammessi di cui in premessa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: know how, processi, progetti, manualistica e qualunque altra informazione e/o materiale acquisito e/o condiviso da [.....] precedentemente e durante la fase di sperimentazione, salvo esplicito consenso da parte di quest'ultimo;
3. fornirà un supporto a [.....], anche di tipo valutativo, in relazione alle

progettualità sperimentali precedentemente menzionate, aggiuntive rispetto all'ordinaria operatività di [.....] e preferibilmente collocabili all'interno dei macro-ambiti meglio specificati nell'allegato "A", eventualmente già identificate e approfondite nel corso della Fase 1, previa condivisione degli obiettivi e delle modalità di attuazione di tali progettualità, fornendo contatti con stakeholder rilevanti per il progetto ed eventuali competenze specifiche disponibili presso Regione Lombardia e/o le società ed enti partecipati.

Il presente accordo non prevede contribuzioni di alcun tipo (corrispettivi, rimborsi, premi) a favore di [.....].

Art. 4 Governance di progetto

Per l'attuazione degli impegni contenuti nel presente accordo, le Parti concordano che Regione Lombardia potrà richiedere informazioni periodiche intermedie sul funzionamento e sui risultati della sperimentazione, in corrispondenza delle quali Regione Lombardia si riserverà il diritto di interrompere la collaborazione, senza che tale interruzione comporti il sorgere di diritti e/o aspettative in capo a [.....].

Al fine di garantire l'efficace riuscita della sperimentazione, la Regione ha istituito con DGR n. X/1644/2014 un opportuno sistema di governance, che consenta una guida e un coordinamento unitario delle numerose competenze e dei diversi soggetti coinvolti, oltre a una chiara suddivisione dei ruoli e delle aree di attività e responsabilità di questi ultimi.

Il modello di governance sarà così articolato:

CABINA DI REGIA (decreto n. 73 del 13 gennaio 2015)

- costituisce l'organo di indirizzo strategico – ed eventualmente di re-indirizzo – del Progetto, anche sulla base degli input e degli avanzamenti che sono sottoposti dagli altri attori, dialoga con i soggetti istituzionali rilevanti;
- è composto da rappresentanti di Regione Lombardia (Direzioni Generali area economica) e da rappresentanti del sistema istituzionale ed economico lombardo coinvolti nella sperimentazione;

TAVOLO TECNICO (decreto n. 74 del 13 gennaio 2015)

- riunisce le competenze necessarie per l'approfondimento delle problematiche rilevanti ai fini del Progetto; supporta le decisioni strategiche della Cabina di Regia; valuta l'andamento della sperimentazione e delle ricerche macroeconomiche e ne trae indicazioni per lo sviluppo successivo del progetto;
- è composto da:

- rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte;
- Finlombarda SpA, con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'andamento della sperimentazione;
- Eupolis, che, anche con il supporto di esperti esterni in ambito di MC, sviluppa analisi macroeconomiche e simulazioni, effettua benchmarking e analisi relative alle opzioni di evoluzione del modello e più in generale si occupa di tutti gli approfondimenti che richiedono attività;
- implementa le azioni previste coerentemente con gli indirizzi della Cabina di Regia.

Art. 5 – Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore alla data della sottoscrizione, avrà una durata di 12 mesi, resta in vigore sino alla realizzazione delle iniziative e azioni previste e può essere integrato, modificato o rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti.

Entrambe le Parti saranno promotrici di tutte le azioni previste dal presente Accordo, che saranno attuate in modo coordinato e condiviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

REGIONE LOMBARDIA

Allegato "A" all'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e [...]**LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE, L'AVVIO E LA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN CIRCUITO DI COMPENSAZIONE MULTILATERALE E COMPLEMENTARE IN LOMBARDIA**

Le presenti linee guida si limitano a individuare gli ambiti di sperimentazione che Regione Lombardia e [.....] condividono come prioritari, rimandando alla Fase 2 di cui all'art. 2 dell'Accordo la definizione di dettaglio di progettualità più specifiche.

Gli ambiti di sperimentazione possono essere complessivamente così rappresentati:

1. un ambito di sperimentazione "base" B2B, ovvero il circuito di compensazione multilaterale e complementare tra imprese, la cui operatività potrà avere inizio fin dalla Fase 1 di cui all'art. 2 secondo le modalità meglio definite agli artt. 2 e 3;
2. ambiti di sperimentazione ulteriori, ovvero:
 - a. ambito B2E – B2C, ovvero un modulo incrementale che introduca nel circuito la partecipazione di dipendenti delle imprese aderenti e/o consumatori;
 - b. ambito PA, ovvero un modulo incrementale che introduca nel circuito la partecipazione delle pubbliche amministrazioni.

Le modalità operative di attuazione degli ambiti di sperimentazione ulteriori di cui al precedente punto 2 saranno definite successivamente alla stipula dell'Accordo, dietro proposta di [.....] di specifiche progettualità e con successiva condivisione delle stesse nell'ambito del Tavolo tecnico.

L'attuazione di tali ulteriori ambiti di sperimentazione avrà luogo nella Fase 2, così come meglio specificato all'art. 2 e potrà fruire del supporto di Regione Lombardia con le modalità ed i termini di cui all'art. 3.

Allegato "B" all'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e [...]**REGOLE DI BUONA GESTIONE¹ PER LA PROMOZIONE, L'AVVIO E LA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN CIRCUITO DI COMPENSAZIONE MULTILATERALE E COMPLEMENTARE IN LOMBARDIA**

I circuiti di compensazione multilaterale e complementare partecipanti alla sperimentazione promossa da Regione Lombardia e i soggetti gestori degli stessi (Partner Operativi di Regione Lombardia nella sperimentazione) dovranno attenersi alle seguenti regole e ottemperare i seguenti requisiti:

1. il circuito consisterà in un sistema di pagamento elettronico;
2. il rapporto di equivalenza con l'euro delle unità di conto utilizzate all'interno del circuito sarà fisso;
3. i soggetti aderenti al circuito, che accetteranno pagamenti all'interno dello stesso, non praticeranno discriminazioni di prezzo sui prodotti e beni venduti sulla base del mezzo di pagamento (moneta a corso legale *versus* unità di conto del circuito complementare); le medesime imprese aderenti metteranno inoltre a disposizione del circuito l'intera gamma dei beni e/o servizi che sono in grado di offrire e praticeranno verso gli altri aderenti al circuito le stesse offerte e promozioni riservate ai clienti non aderenti al circuito e paganti in Euro;
4. l'ambito di circolazione dei pagamenti effettuati tramite il circuito sarà circoscritto mediante criteri geografici e/o funzionali;
5. l'adesione al circuito di compensazione sarà su base volontaria per tutte le tipologie di aderenti;
6. le transazioni effettuate all'interno del circuito di compensazione dovranno essere pienamente tracciabili;
7. il circuito di compensazione complementare sarà configurato secondo il modello scritturale di credito mutualistico (*mutual credit currency*), in cui sono utilizzate unità di conto, all'interno di una camera di compensazione, per registrare le posizioni di dare e avere derivanti da transazioni in beni e servizi tra gli aderenti;
8. le posizioni attive all'interno del circuito non daranno diritto a pagamento in euro in nessuna circostanza e a nessun titolo;
9. le posizioni passive saranno saldate, di norma, con la vendita di beni e

¹ Le regole di buona gestione tengono conto della proposta di legge N. 2582 presentata alla Camera dei Deputati il 30 luglio 2014.

servizi, ma il gestore del circuito potrà richiedere il pagamento in euro nel caso in cui ciò non avvenga entro un periodo contrattualmente predefinito, che dovrà essere compreso idealmente tra i 9 e i 15 mesi; saranno altresì possibili eventuali deroghe su particolari "prodotti" e/o tipologie di operazioni previo accordo tra l'operatore e Regione Lombardia;

10. il gestore del circuito dovrà fissare limiti massimi di valore per le posizioni attive e passive, determinati secondo criteri prudenziali e sulla base delle capacità dei soggetti partecipanti di pareggiare le proprie entrate e uscite all'interno del circuito;
11. il gestore del circuito dovrà accantonare un fondo di garanzia in unità di conto del circuito complementare o predisporre altre forme di mutualizzazione delle perdite idonee a far fronte a eventuali insolvenze dei partecipanti;
12. il valore complessivo dei saldi attivi dovrà essere sempre commisurato al valore dei beni e dei servizi offerti in vendita all'interno del circuito;
13. il soggetto giuridico gestore del circuito dovrà rispondere a requisiti di equilibrio economico e solidità gestionale stabiliti dal Tavolo tecnico di cui all'art. 4 dell'Accordo (di seguito, Tavolo tecnico);
14. gli esponenti aziendali del soggetto giuridico gestore del circuito dovranno possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, in misura adeguata alle caratteristiche del circuito, stabiliti dal Tavolo tecnico;
15. il soggetto gestore del circuito invierà al Tavolo tecnico una relazione, con periodicità almeno trimestrale, nella quale dà conto della gestione del circuito e della tutela degli interessi dei partecipanti, nonché di ogni altro aspetto rilevante;

Allegato “C” all’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e [...]

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI UN CIRCUITO DI COMPENSAZIONE MULTILATERALE E COMPLEMENTARE IN LOMBARDIA

Relativamente all'ambito di sperimentazione B2B, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione collaborativa - sia in itinere sia a conclusione della sperimentazione - i risultati conseguiti dal circuito in termini di:

- Utilità percepita dello strumento da parte delle imprese lombarde e conseguente dinamica delle adesioni e dell'effettivo utilizzo, come rilevabile a determinate scadenze temporali (trimestrali, fino alla fine della durata della sperimentazione) da: numero di imprese richiedenti l'adesione al circuito nell'unità di tempo; numero e tasso di imprese permanenti nel circuito; numero di transazioni effettuate nell'unità di tempo e controvalore delle stesse;
- Soddisfazione degli utenti B2B, da misurarsi – anche a campione sugli aderenti – con metodologie stabilite dal Tavolo tecnico;
- Capacità del modello di compensazione adottato di assorbire la domanda di adesione delle imprese, anche ai fini della scalabilità dello stesso, come rilevabile da: tasso di accettazione delle richieste di adesione pervenute, oltre a quanto già riportato al punto precedente in relazione alla dinamica di crescita di utenti, numero transazioni e relativo controvalore;
- Impatti del circuito di compensazione sulla liquidità e sugli economics (domanda/fatturato e rotazione magazzino) delle imprese, nonché – a livello sistemico - sulla circolazione monetaria, come rilevabili da: velocità di circolazione dei crediti; indici di liquidità, domanda e fatturato, rotazione scorte di un campione di imprese aderenti selezionate ex ante;
- Corretto funzionamento e stato di salute del circuito, come rilevabile da: statistiche (media, valori massimi e minimi e altri parametri descrittivi della distribuzione) sull'importo dei saldi positivi e negativi e sulla durata degli stessi; rapporto tra saldi attivi e quantità di beni e servizi offerti nel circuito; numerosità e incidenza percentuale delle controversie; incidenza percentuale delle controversie positivamente risolte e tempestività di risoluzione; numerosità, ammontare e incidenza percentuale delle posizioni debitorie regolate in euro a seguito di mancata compensazione nei limiti temporali prestabiliti; numerosità, ammontare e incidenza percentuale delle insolvenze, anche ripartite per tipologia di causa

(fallimento dell'aderente, frode, etc.);

- ...

Relativamente all'ambito di sperimentazione B2E², saranno oggetto di monitoraggio e valutazione - sia in itinere, con periodicità da stabilirsi a cura del Tavolo tecnico di cui all'art. 4 dell'Accordo (di seguito, "Tavolo tecnico"), sia a conclusione della sperimentazione - i risultati conseguiti dal circuito in termini di:

- Utilità percepita dello strumento da parte dei lavoratori/consumatori e conseguente adesione, come rilevabile a determinate scadenze temporali (trimestrali, fino alla fine della durata della sperimentazione) da: numero di lavoratori richiedenti l'adesione al circuito nell'unità di tempo; numero e tasso di lavoratori permanenti nel circuito; numero di transazioni effettuate nell'unità di tempo dai lavoratori/consumatori e controvalore delle stesse;
- Soddisfazione degli utenti B2E, da misurarsi - anche a campione sugli aderenti - con metodologie stabilite dal Tavolo tecnico;
- Impatti del circuito di compensazione sul potere d'acquisto e sulla propensione al consumo dei lavoratori/consumatori, da misurarsi - anche a campione sugli aderenti - con metodologie stabilite dal Tavolo tecnico;
- Numerosità e incidenza percentuale delle controversie; incidenza percentuale delle controversie positivamente risolte e tempestività di risoluzione;
- Impatti dell'introduzione dell'ambito B2E sul circuito "base" B2B;
- ...

Relativamente all'ambito di sperimentazione che prevede il coinvolgimento della PA³, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione - sia in itinere, con periodicità da stabilirsi a cura del Tavolo tecnico, sia a conclusione della sperimentazione - i risultati conseguiti dal circuito in termini di:

- Impatti dell'introduzione dell'ambito PA sul circuito "base" B2B e B2E;
- ...

² Relativamente a tale ambito le variabili oggetto di monitoraggio saranno integrate ed adeguate a valle della definizione delle specifiche progettualità aggiuntive proposte e condivise.

³ Relativamente a tale ambito le variabili oggetto di monitoraggio saranno integrate ed adeguate a valle della definizione delle specifiche progettualità aggiuntive proposte e condivise.